



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – C.P. 4286
50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028

Indirizzo Internet: www.figc-crt.org
e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010

Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/05/2010

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna comunicazione

2. RISULTATI GARE

Gare del 9 maggio 2010

CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAY OUT (ANDATA)

GIRONE B

UNIONE POL. POLIZIANA ASD RESCO REGGELLO *

* VEDI DECISIONI G.S.T.

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

3.2 Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 11/05/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

3.2.1 CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT

GARE DEL 9/ 5/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

53.- RECLAMO DELL'UNIONE POL. POLIZIANA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA UNIONE POL. POLIZIANA A.S.D./S.S.D. RESCO REGGELLO DEL 9.5.2010 (1-1).

Con reclamo del 10 maggio 2010, l'Unione Pol. Poliziana A.S.D., in relazione alla gara Unione Pol. Poliziana A.S.D./S.S.D. Resco Reggello disputata in data 9.5.2010 - rilevato che nel corso della stessa, e precisamente dal 43' del secondo tempo, avendo la societa' S.S.D. Resco Reggello sostituito il calciatore Renzi n. 7 (nato il 7.2.1992) con il calciatore Salvatore n. 16 (nato

l'11.12.1989) non ha utilizzato i calciatori ''giovani'' (uno nato dal 1'.1.1989, uno nato dal 1'.1.1990 ed uno nato dal 1'.1.1991 in poi) prescritti per l'intera durata della gara dal Com. Uff. n. 1 del 2 luglio 2009 - chiede irrogarsi alla societa' avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Questo Giudice condivide le argomentazioni proposte e reputa percio' che il proposto gravame meriti accoglimento. Risulta infatti che dal minuto 42 (cioe' dal momento dell'uscita dal terreno di giuoco del calciatore giovane Renzi) al 50' (cioe' fino al termine della gara) la S.S.D. Resco Reggello non ha utilizzato i tre giovani prescritti dalle norme federali. Cio' accertato, poiche' - come piu' volte questo Giudice ha avuto modo di affermare con indirizzo costante - in caso di violazione di carattere anche solo formale di una norma concernente la necessita' di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, l'applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento discende automaticamente, *de jure*, dalla semplice violazione della norma, e quindi vi e' la necessita' di irrogare alla societa' S.S.D. Resco Reggello la sanzione normativamente prevista per tale violazione - cioe' quella della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3.

Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Unione Pol. Poliziana A.S.D. di Montepulciano (Siena) infligge alla S.S.D. Resco Reggello la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0 a 3 nonche' l'ammenda di Euro 80,00 (ottanta/00) per aver indicato in distinta il nominativo di un calciatore con dati anagrafici errati. Ordina non addebitarsi la tassa reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

BASAGNI FABIO	(RESCO REGGELLO)
MARRA RICCARDO	(RESCO REGGELLO)
MONTIGIANI STEFANO	(RESCO REGGELLO)
PORRICELLI MAURO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
SPORTELLINI FEDERICO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

4. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 67 DEL 6.5.2010

A seguito rettifica arbitrale si precisa che:

- il calciatore COZZOLINO LUCIANO (SAURORISPESCIA) è stato riqualficato con effetto immediato trasferendo la stessa sanzione (SQUALIFICA PER TRE GARE) al calciatore OTTOBRINO MANUEL (SAURORISPESCIA)
- il calciatore BELLUMORI YURI (MAGLIANESE) è stato riqualficato con effetto immediato trasferendo la stessa sanzione (SQUALIFICA PER UNA GARA) al calciatore ROTELLI RICCARDO (MAGLIANESE)
- il calciatore DARINI ALESSIO (MAGLIANESE) non deve considerarsi ammonito e pertanto non deve intendersi AMMONITO CON DIFFIDA (I INFR.). Il calciatore ammonito è da intendersi DARINI LUCA (MAGLIANESE) che, pertanto, deve ritenersi AMMONITO CON DIFFIDA (I INFR.).

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21/5/2010.

Pubblicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 11/05/2010.

Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)